

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**RULES OF OPERATION OF THE
DEPARTMENT OF LAW**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni ed il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, che è una delle strutture deputate all'organizzazione e allo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo in osservanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27/04/2023, nonché del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 333 del 08/04/2024, del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1049 del 14/10/2024, e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. del 17/07/2017.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese "Department of Law", nonché l'acronimo DIG, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Nel presente Regolamento il Dipartimento di Giurisprudenza sarà denominato, per brevità, anche "Dipartimento".

ART. 2
COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza:
 - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca e attività di valorizzazione delle conoscenze dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
 - b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS), dei Master Universitari, dei Corsi di Dottorato di Ricerca, degli altri Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione e, a seguito di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ne organizza e coordina l'attività didattica anche congiuntamente ad altre strutture dell'Ateneo, eventualmente costituite a tale scopo.

In particolare:

 - 1) propone, coadiuvato dai Consigli del CdS, con parere della Scuola Interdipartimentale, l'istituzione, l'attivazione e la modifica dei CdS predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
 - 2) propone l'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
 - 3) promuove e cura iniziative didattiche, Master e Corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Direttore del Corso e del Collegio dei Docenti;
 - 4) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;

- c) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
 - d) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;
 - e) ha autonomia scientifica e didattica nel rispetto dello Statuto di Ateneo e delle normative vigenti.
 - f) definisce ed elabora i propri programmi di sviluppo della Didattica, della Ricerca e della Terza missione/Impatto sociale;
 - g) redige il piano strategico di Dipartimento in coerenza con il Piano strategico di Ateneo;
 - h) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo, comprensive dei fabbisogni di personale del Dipartimento;
 - i) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e del relativo Regolamento di Ateneo;
 - j) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
2. Il Dipartimento in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo, promuove le procedure volte ad assicurare il miglioramento continuo della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza missione, nel rispetto delle linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni provenienti dagli organi centrali di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità e coerentemente con il Manuale della Qualità di Ateneo;
 3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo, può istituire, con un altro o più Dipartimenti dell'Ateneo, una struttura di coordinamento delle comuni attività didattiche, denominata Scuola interdipartimentale. Il Dipartimento può aderire ad una o più Scuole interdipartimentali, alla/e quale/i può affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di Studio;
 4. Il Dipartimento ha le competenze didattiche specificate nel Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1049 del 14/10/2024;
 5. Il Dipartimento esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 3
SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha sede in Napoli, alla via Generale Parisi 13, Palazzo Pacanowski.
2. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dei propri Regolamenti interni .
3. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.
4. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel piano strategico triennale di Ateneo e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.
5. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.
6. Il Direttore è responsabile dei locali del Dipartimento e della relativa gestione, fermo restando che, nel caso di sopraggiunte esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può diversamente disporre di una parte definita dei locali.
7. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento all'atto della sua costituzione, o successivamente acquisiti, possono essere utilizzati, da coloro che ne abbiano titolo, soltanto ai fini dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 4
ORGANI E ORGANISMI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta, qualora istituita.
1. Il Dipartimento, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, istituisce:
 - a) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, con i compiti di monitoraggio e valutazione della qualità della didattica, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo;
 - b) il Gruppo di Assicurazione della Qualità, costituito secondo le disposizioni del Manuale della Qualità di Ateneo, nominato con decreto del Direttore, con funzioni di coordinamento e supporto ai processi di autovalutazione e miglioramento continuo.

2. Il Dipartimento può inoltre istituire, su proposta del Direttore, Gruppi di lavoro che operino su specifiche tematiche anche in funzione di quanto richiesto dal Manuale della Qualità dell'Ateneo, e nominare, sempre su proposta del Direttore, Referenti di specifiche attività del Dipartimento con funzioni di coordinamento e di supporto.
Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle Sezioni, quali articolazioni organizzative e scientifiche interne del Dipartimento prive di autonomia deliberativa.
3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio al fine di promuovere il trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e promuovere la crescita economica e sociale del territorio attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e il tessuto imprenditoriale.
4. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
 - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto Rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
5. Le mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dallo Statuto di Ateneo (art. 26 comma 5).
6. Le modalità di costituzione, di scioglimento e di afferenza dei Dipartimenti sono regolate dall'art.26 dello Statuto di Ateneo.

ART. 5 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta.
3. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della Ricerca e Terza Missione e della Didattica sulla base delle Linee Guida emanate dal Presidio di Qualità dell'Ateneo;

- d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività Didattiche, di Ricerca e Terza Missione con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
- e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o delega la nomina al Presidente della Scuola interdipartimentale, secondo quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
- f) nomina le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, su sua delega, ne affida la nomina al Coordinatore dei Consigli dei corsi di studio, come disposto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
- g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
- h) stipula contratti e convenzioni affidati al Dipartimento, nei termini previsti dalla normativa di Ateneo;
- i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o affidati al Dipartimento su delega del Rettore, salve le diverse regole indicate per specifici bandi di ricerca;
- j) predispone la relazione annuale sull'attività amministrativa, con il supporto del segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*.
- k) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio con proprio decreto, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;
- l) formula le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di Ricerca e Terza Missione e per lo svolgimento delle attività Didattiche del Dipartimento;
- m) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione di eventuali fondi di ricerca;
- n) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dal Regolamento delle spese in economia di Ateneo;
- o) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni;
- p) propone al Rettore la nomina di un Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ad eccezione della presenza in Senato Accademico.
- q) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 6

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla didattica, alla ricerca e alla attività di valorizzazione delle conoscenze dell'Ateneo. Lo Statuto di Ateneo prevede quali componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti al Dipartimento,

una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca e ai Corsi di Studio attivati dal Dipartimento.

2. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo dal Vice Direttore, con modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo o, in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, dal Decano del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del budget di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo:
 - a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso sia il sistema di autovalutazione che il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
 - b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - c) gestisce i fondi destinati alla ricerca e all'attività di valorizzazione delle conoscenze e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo ;
 - d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la scheda di monitoraggio annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame ciclico;
 - e) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio e di specializzazione su impulso dei Coordinatori dei Corsi di Studio, e tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica;
 - f) propone in concorso con almeno un altro Dipartimento, l'attivazione di una Scuola interdipartimentale. Propone, altresì, l'afferenza ad una Scuola interdipartimentale già esistente, alla quale affidare parte o tutti i propri Corsi di studio, o il distacco da essa. Se il Dipartimento ha in sé più aree disciplinari propone l'afferenza a più Scuole interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri Corsi di studio;
 - g) propone l'attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato nel rispetto degli specifici Regolamenti e delle Linee guida di Ateneo;
 - h) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione della propria offerta didattica; le proposte devono essere supportate da un'analisi preliminare dello stato dei citati requisiti.
 - i) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di CdS alla Scuola interdipartimentale di

riferimento, l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;

l) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, per i Corsi di Studio di propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun Corso di Studio;

m) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia;

n) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del *budget* di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico-professionale nonché di studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

o) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia;

p) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e Laboratori a cui si è fatto riferimento nell'art. 4 del presente Regolamento, delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche tematiche e la nomina di Referenti di specifiche attività del Dipartimento con funzioni di coordinamento e di supporto;

q) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;

r) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;

s) approva il *budget* di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;

t) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati;

u) approva la proposta del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e Terza Missione;

v) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di Ricerca e Terza Missione con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Corsi di Studio;

w) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*. Siffatta relazione verrà inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Nucleo di Valutazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

x) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

y) formula, altresì, proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

ART. 7

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Le adunanze del Consiglio di Dipartimento sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. In assenza del Direttore di Dipartimento, il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vicedirettore o, in assenza di

entrambi e per motivi di urgenza, dal Decano del Dipartimento. Il Consiglio è convocato dal Direttore in tempo utile, con la frequenza definita dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

2. La convocazione è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo posta elettronica, utilizzando esclusivamente gli *account* istituzionali forniti dall'Ateneo.
3. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, dove il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.
4. Il Consiglio è convocato ordinariamente almeno nove volte nel corso di un anno sulla base di un calendario delle adunanze definito anche in relazione al calendario delle Sedute degli Organi Collegiali di Ateneo, restando salva la possibilità di ulteriori adunanze qualora emergano esigenze straordinarie o sopravvengano circostanze che ne rendano opportuna e urgente la convocazione. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge dallo Statuto vigente. L'adunanza può svolgersi anche in modalità telematica, assicurando la certezza dei tempi di svolgimento e l'identificabilità dei soggetti aventi titolo alla partecipazione.
5. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto. Il verbale viene portato all'attenzione del Consiglio nella seduta successiva per la presa d'atto. Il verbale è conservato presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, a disposizione di tutti gli interessati, fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione e di trasparenza previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
6. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
7. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella corrispondente convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione.
8. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza; sono giustificate le assenze riconosciute tali dalla vigente normativa, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono

adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

9. Per l'adozione di delibere inerenti l'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 8 GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta è l'organo che , qualora istituita, coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni, e svolge attività istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Dipartimento. La sua istituzione è deliberata dal Consiglio su proposta del Direttore, all'inizio del suo mandato.
2. Qualora il Consiglio deliberi l'istituzione della Giunta, le elezioni per la sua costituzione devono essere indette dal Direttore, secondo le modalità previste dall'articolo 9, entro due mesi dall'inizio del proprio mandato. In assenza di tale deliberazione, la Giunta non si intende costituita.
3. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo, e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Coordinatori delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore. Essa deve essere convocata almeno tre giorni effettivi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza.
5. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del *budget* di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.
6. Le adunanze della Giunta sono convocate dal Direttore a mezzo posta elettronica, utilizzando esclusivamente gli account istituzionali forniti dall'Ateneo, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di comprovata urgenza, il termine può essere

ridotto a un giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta della metà più uno dei componenti.

7. Le adunanze della Giunta possono svolgersi in modalità telematica, purché siano garantite la certezza dell'identità dei partecipanti, la simultaneità e la tracciabilità delle votazioni.
8. Ai fini della valida costituzione dell'organo deve essere assicurata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
9. Dei lavori della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario amministrativo stesso ed è messo a disposizione dei membri del Consiglio di Dipartimento.

ART. 9

COMPONENTI E MODALITÀ D'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA

1. Le rappresentanze di cui al precedente articolo sono fissate in numero di cinque, così determinate: n. 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, n. 1 rappresentante dei professori di seconda fascia, n. 1 rappresentante dei ricercatori, anche a tempo determinato, n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo. In tale numero non si computano il Direttore, il Vicedirettore, i Coordinatori delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.
2. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento elegge il proprio rappresentante in apposita assemblea convocata, con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del dipartimento, dal Segretario Amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui che verrà votato dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.
3. L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze. Il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere indicando orari differiti per il personale di prima e seconda fascia e per i Ricercatori: la convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno 10 giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

4. Godono dell'elettorato passivo tutti i professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni; determinano la decadenza dalla Giunta il trasferimento ad altra struttura, esterna o interna all'Ateneo, il collocamento in pensione, la perdita o il passaggio ad altro ruolo nel corso del mandato elettivo.
5. Il Direttore proclama i vincitori con apposita comunicazione indirizzata al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

ART. 10

SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni, qualora istituite, vanno intese come Unità Organizzative di ricerca e attività di valorizzazione delle conoscenze dell'Ateneo e non hanno autonomia amministrativa.
2. Le Sezioni sono identificate dal decreto rettorale di costituzione del Dipartimento. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori che intendono farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare la proposta di creazione di nuove ed ulteriori Sezioni, da sottoporre al Consiglio di amministrazione. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni docente o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.
3. Ciascuna Sezione può dotarsi di uno specifico Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. L'organizzazione interna dell'attività scientifica, didattica ed assistenziale delle Sezioni, nonché della attività amministrativa su delega, è curata da un Coordinatore di Sezione, designato tra i professori di I o di II fascia dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione stessa e nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.
5. Il Coordinatore di Sezione svolge, almeno, le seguenti funzioni:
 - a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;
 - b) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali del Dipartimento.

ART. 11

CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto nel Regolamento Generale di Ateneo nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di studio.

2. I Consigli gestiscono e sono responsabili del/dei Corso/i di Studio loro assegnati, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.
3. La composizione e le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinate nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico.

ART. 12

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in coerenza con la normativa vigente e con le linee guida ANVUR;
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:
 - a) un docente per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento e, nel caso di Corso di Studio magistrale a ciclo unico, due docenti;
 - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, con rappresentanza diretta per ciascun Corso di Studio.
3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di Corso di Studio, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di Corso di Studio, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate;
4. Su proposta del Direttore di Dipartimento, il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti;
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio e il Consiglio di Dipartimento;
6. La Commissione dura in carica due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione;
7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per Corso di Studio, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un corso, fermo restando la presa d'atto di tale riunione da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate;

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione annuale viene acquisita dal Presidio di Qualità che la trasmette al Nucleo di valutazione, e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione annuale viene, altresì, trasmessa dal Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti ai Presidenti delle Scuole interdipartimentali competenti, al Direttore di Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di Studio del Dipartimento, nonché al Segretario di Dipartimento per gli adempimenti di competenza.

ART. 13

GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, come indicato nel vigente Manuale di Assicurazione della Qualità.
In particolare, il Gruppo:
 - a. coadiuva il Direttore di Dipartimento nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
 - b. coadiuva il Direttore di Dipartimento nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca, e Terza Missione del Dipartimento;
 - c. coadiuva il Direttore di Dipartimento nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza missione;
2. I membri del Gruppo vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 14

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI DIPARTIMENTO

1. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento. La funzione di Segretario di Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale.
2. Il Segretario Amministrativo, in particolare:
 - a) supporta il Direttore e collabora con lo stesso nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e contabili;
 - b) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) partecipa alla Giunta del Dipartimento, qualora costituita, con funzioni consultive e di

- verbalizzazione;
- e) cura lo svolgimento delle attività connesse ai servizi erogati dal Dipartimento, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi di Ateneo;
 - f) redige il verbale del Consiglio di Dipartimento e della Giunta, qualora istituita;
 - g) garantisce che le comunicazioni, le deliberazioni e la documentazione prodotta dagli organi collegiali siano regolarmente archiviate e, ove richiesto, trasmesse agli organi e alle strutture competenti di Ateneo.
3. L'attività del Dipartimento viene svolta con il supporto della Segreteria del Dipartimento in raccordo con altre strutture e/o articolazioni funzionali dell'Ateneo.

ART. 15 ALTRE STRUTTURE

Il Dipartimento può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, Didattici e di servizio. Tali laboratori sono finalizzati a fornire un adeguato supporto alle attività di ricerca e Terza Missione, all'espletamento dei servizi conto terzi e a supporto alla didattica e attività assistenziali.

I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.

ART. 16 CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DI DIPARTIMENTO

Il Patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome del Dipartimento ed è una forma simbolica di adesione e manifestazione di apprezzamento nei confronti di iniziative a carattere didattico, scientifico, culturale, educativo, sociale, sportivo o di altro genere comunque denominate, promosse da soggetti pubblici o privati e delle quali il Dipartimento condivide le finalità e che si traduce, nell'ambito delle stesse iniziative, con l'espressa indicazione "con il patrocinio del Dipartimento".

La richiesta può essere promossa da soggetti estranei al Dipartimento esclusivamente per manifestazioni di rilevante carattere scientifico, culturale e sociale quali congressi, convegni, *workshop*, seminari e simili, le cui finalità siano conformi a quelle perseguite istituzionalmente dal Dipartimento. Non è necessaria la richiesta di patrocinio in occasione di eventi organizzati dalle strutture didattiche e scientifiche e/o da docenti del Dipartimento. Sono escluse dalla richiesta di patrocinio:

- a. le iniziative che hanno finalità di lucro;
- b. le iniziative non coerenti con le finalità dell'Università e non conformi ai principi ed alle norme costituzionali e di legge;
- c. le iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

In ogni caso la concessione del patrocinio sia per fini scientifico-culturali che per fini pubblicitari, non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine del Dipartimento e dell'Ateneo.

I beneficiari della concessione del patrocinio devono sempre garantirne un utilizzo appropriato e corretto a salvaguardia dell'immagine, del prestigio, del decoro e dell'onorabilità Dipartimento e dell'Ateneo.

Le richieste devono specificare l'oggetto dell'iniziativa, il programma e la documentazione necessaria a consentire una idonea valutazione delle finalità dell'evento.

La richiesta di patrocinio di Dipartimento va sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento per valutarne l'ammissibilità, tale richiesta deve essere inoltrata dall'interessato, al Direttore, almeno 20 gg, prima della data fissata per lo svolgimento del CdD. Il Dipartimento rende noto al richiedente l'esito della delibera di Dipartimento, sia in caso di accoglimento della proposta, sia in caso di rifiuto.

Il patrocinio gratuito del Dipartimento per manifestazioni o iniziative promosse da terzi viene concesso a condizione che:

- a. vi sia il preventivo assenso di un docente di ruolo e per manifestazioni di tipo strettamente accademico e scientifico;
- b. il programma e le finalità delle iniziative, per manifestazioni di altro carattere, siano dettagliatamente comunicate dai soggetti richiedenti il patrocinio gratuito, unitamente alla sede e alla data di svolgimento delle stesse.

Il patrocinio oggetto del presente regolamento, se non diversamente previsto, si intende concesso limitatamente alle iniziative/eventi per il quale è stato chiesto e per un periodo di tempo strettamente connesso alla durata degli stessi.

I beneficiari della concessione del patrocinio devono sempre garantirne un utilizzo appropriato e corretto, a salvaguardia dell'immagine, del prestigio, del decoro e dell'onorabilità dell'Ateneo, che si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione del patrocinio presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto a qualsiasi altra eventuale forma intervento quale, ad esempio, il partenariato.

ART. 17

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento del dipartimento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è, successivamente, sottoposto all'approvazione del Senato Accademico a maggioranza semplice, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette

proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 18
RINVII NORMATIVI

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti; in particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.